

# ASSEGNI a SOSTEGNO delle FAMIGLIE

*A partire dal giorno 1 gennaio 2003 sono stati aggiornati limiti di reddito per l'accesso agli assegni a sostegno delle famiglie.*

## ASSEGNO DI MATERNITA'

(per donne che non hanno diritto a trattamenti economici o previdenziali di maternità o li ricevono in misura inferiore a quella prevista da questo assegno).

### 1.1 – Requisiti generali

Questo assegno, già in vigore dall'1.7.99 per le sole cittadine italiane, è stato esteso a partire dall'1.7.2000 alle cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno; anche il figlio, per il quale si chiede l'assegno, che non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso della carta di soggiorno.

L'assegno viene riconosciuto anche per i minori in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, entrati in famiglia dal 1° luglio 2000, purché non abbiano superato i 6 anni di età, ovvero per le adozioni internazionali, la maggiore età.

Il beneficio di tale assegno **può passare al padre** nei seguenti casi:

- decesso della madre,
- abbandono del figlio da parte della madre,
- adottante con adozione pronunciata solo per sé purché sia soggetto alla potestà sul minore

Nel caso di neonato non riconosciuto da entrambi i genitori, dell'assegno **può beneficiare l'affidatario** al quale il minore è stato affidato con provvedimento del Giudice.

### 1.2 – Requisiti economici

*Il requisito economico per una famiglia composta da due genitori e un figlio non può superare per il 2003 € 28.308,42. Detto limite aumenta in base al numero dei componenti del nucleo familiare.*

*Il calcolo viene effettuato in base all'ISEE (indicatore Situazione economica equivalente): reddito del nucleo familiare, maggiorato del 20% del valore del patrimonio immobiliare (dal totale del patrimonio immobiliare viene dedotta una franchigia per l'abitazione principale sino a € 51.645,68) e del 20% patrimonio mobiliare (con una franchigia di € 15.493,70)*

### 1.3 – Misura dell'assegno

L'assegno è di € 271,56 per 5 mensilità dall'01.01.2003.

### 1.4 – Termine presentazione domande

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dall'evento, oltre alla richiesta è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per la definizione del calcolo dell'ISEE.

## **ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE**

L'assegno è erogato a famiglie con la presenza di **almeno 3 figli minorenni**.

### **1 – Requisiti generali**

I soggetti che chiedono l'agevolazione devono **avere cittadinanza italiana o comunitaria e residenza in Italia**

### **2 – Requisiti economici**

Il reddito **ISE** familiare (reddito + patrimonio senza la suddivisione con la scala di equivalenza) non deve superare i 20.382,05 €, per l'anno 2003, riferito ad un nucleo familiare di 5 persone, riparametrati per nuclei con particolari situazioni o composizione diversa.  
I minori in affido preadottivo sono considerati figli.

### **3 – Entità dell'assegno**

L'assegno è di € 113,23 per 13 mensilità, se spettante in misura intera. Spetterà in misura piena se la differenza tra il reddito Ise del soggetto e il limite di reddito stabilito sarà pari o superiore al totale annuo dell'assegno di € 1.471,99.

### **4 – Termine di presentazione domande**

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della condizione.

Il diritto decade dal primo giorno del mese successivo alla variazione del requisito per il nucleo familiare (esempio compimento del 18° anno di età di un minore) e dal primo gennaio dell'anno successivo per il requisito del reddito.